

LEGGE REGIONALE "PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLE MANIFESTAZIONI
PER LA CELEBRAZIONE DEL IX CENTENARIO DELLA TRASLAZIONE DELLE OSSA DI
SAN NICOLA ".

RELATORE : TEDESCO

10714-14

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Governo della Repubblica ha rinviato a nuovo esame il testo della Legge regionale : "Partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni per la celebrazione del IX Centenario della traslazione delle ossa di San Nicola".

La Terza Commissione ha preso atto dei rilievi formulati ed ha conseguentemente modificato l'articolato che, approvato all'unanimità nella seduta del 15.4.1987, si propone all'approvazione di questo onorevole consesso.

RELATORE: TEDESCO

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 23

DEL 15.4.1987

- 1) LA III COMMISSIONE HA ESAMINATO NELLA/E SEDUTA/E DEL 15.4.1987 I SEGUENTI ATTI ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, RISPETTIVAMENTE IN DATA: 15.4.1987 Rinvio L.R. "Partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni del nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola". (Atto Cons.n.147/A).
- 2) DOPO ~~AVVERSA~~ DISCUSSIONE, LA III COMMISSIONE DECIDE DI ESPRIMERE PARERE. ~~FA~~ ~~VOR.~~ UNANIMITA' SUGLI ATTI DI CUI AL PUNTO 1), NEL TESTO DI CUI ALL'ALLEGATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DECISIONE.
- 3) LA III COMMISSIONE, ALTRESI', ESPRIME LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI:

//////

4) LA PRESENTE DECISIONE E' STATA ADOTTATA CON IL SEGUENTE VOTO DEI COMMISSARI:

FAVOREVOLE: TEDESCO, LIUZZI, TARRICONE (in sostituzione di Armenise), DI GIOIA, DESTINANTE, CODELLI, OCCHIOFENO, STRAZZERI, ZINGILLO.

CONTRARI: _____

DI ASTENSIONE: _____

5) LA III COMMISSIONE HA DESIGNATO QUALE RELATORE IL COMMISSARIO:

TEDESCO

ART. 1
FINALITA'

4
Regione Puglia, nella ricorrenza del nono centenario della
nascita delle ossa di San Nicola da Myra a Bari, partecipa alla
attuazione del programma di iniziative promosse dal Comitato Nazio
nale istituito con D.P.R. 6 marzo 1986, n. 63, considerato il parti
cipale motivo che le manifestazioni programmate assumono sotto il
aspetto storico, culturale, sociale e turistico per la comunità regio

ART. 1
FINALITA'

2.4.

1. IDEM

ART. 2

CONTRIBUTO REGIONALE

Giunta regionale, per il biennio 1987/1988, eroga al Comune di Bari un contributo annuale di Lire 100.000.000 come quota di partecipazione alle spese per la realizzazione delle manifestazioni di cui al precedente art. 1.

Il contributo regionale è finalizzato al finanziamento di specifiche articolazioni del programma complessivo delle manifestazioni, dalla Giunta Esecutiva di cui all'articolo 3 del D.P.R. 1986, n. 63 ed approvato dalla Giunta regionale.

Le articolazioni specifiche alla cui realizzazione il contributo regionale dovrebbe riguardare le iniziative di carattere storico-archeologico, artistico, quelle di particolare rilevanza culturale e quelle maggiormente significative per la realtà socio-culturale storica di Bari.

ART. 2

CONTRIBUTO REGIONALE

1. IDEM

2. IDEM

3. IDEM

segue ART.2

lo scopo di favorire lo sviluppo culturale, di consolidare i rapporti di amicizia e di solidarietà tra i ragazzi, è istituito un premio annuale "Caravella della pace", riservato ai ragazzi della Scuola dell'obbligo.

La Regione Puglia, al fine di sviluppare rapporti di amicizia e di solidarietà tra i popoli che condividono con la Puglia il culto della Madonna, sulla base delle istanze pervenute dagli A.S.L., attua iniziative finalizzate alla realizzazione di gemellaggi con altre Città e Regioni contribuendo sinistimamente alla realizzazione di varie attività culturali.

segue ART.2

4. Le articolazioni specifiche alla cui realizzazione concorrono il contributo regionale dovranno riguardare le iniziative di carattere storico-archeologico-artistico, quelle di particolare rilevanza culturale e quelle maggiormente significative per la realtà sociale del centro storico di Bari. In sede di controllo la Giunta Regionale provvederà alla verifica della corretta utilizzazione del contributo erogato per le finalità precedentemente indicate.

5. Allo scopo di favorire lo sviluppo culturale, di consolidare i rapporti di amicizia e di solidarietà tra i giovani, è istituito il premio annuale "Caravella della Pace", dell'importo di tre milioni di lire, riservato ai ragazzi che frequentano la Scuola dell'obbligo nel territorio pugliese. La Giunta regionale approva il regolamento di partecipazione al concorso entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3
NORMA FINANZIARIA

All'onere risultante dall'applicazione dell'art. 2 della presente Legge si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987:

PAPER II - SPESA

	Competenze	Cassa
Variazioni in aumento:		
Cap. 0001470 (c.n.i.) "Contributo per la partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni per la celebrazione del nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola	500.000.000	500.000.000
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 1602020 "Fondo globale per il finanziamento di Leggi Regionali in corso di adozione. Spesa corrente	500.000.000	500.000.000

Per l'esercizio 1987 l'onere di L. 500.000.000 trova copertura nel bilancio pluriennale 1987/89.

ART. 3
NORMA FINANZIARIA

1. IDEM

2. IDEM